


Città di Oppeano

Provincia di Verona



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA
RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI
(ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34)**

DELIBERA C.C. n. del



Città di Oppeano

Provincia di Verona

Articolo 1

Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019

1. Il Comune di Oppeano istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di attività commerciali, artigianali e di servizi chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento per almeno il 30% della superficie dei locali di strutture annesse già esistenti sul territorio comunale stesso.
2. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 2

Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:
 - dell'artigianato;
 - del turismo;
 - della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) e medie strutture di cui alla e) del medesimo comma, del decreto legislativo 31/03/1998, n. 114.

Articolo 3

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - gli esercizi di compro oro;
 - le sale per scommesse;
 - le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.



Città di Oppeano

Provincia di Verona

Articolo 4

Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento delle attività oggetto del presente regolamento e per i tre anni successivi.
2. In caso di riapertura, il contributo è pari al:
 - 100% dell'Imposta municipale propria;
 - 100% del tributo per i servizi indivisibili;versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa.
Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.
3. In caso di ampliamento, il contributo è pari al:
 - 70% dell'Imposta municipale propria;
 - 70% del tributo per i servizi indivisibili;versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso.
Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.
4. L'importo di ciascun contributo è calcolato dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria/Tributi, come da punti 2 e 3 precedenti, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare, o inviare tramite PEC, al protocollo del Comune di Oppeano, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.
2. L'Ufficio Commercio, dopo i controlli sull'autocertificazione e previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività, liquiderà con determinazione del relativo responsabile il contributo spettante, sulla base del calcolo effettuato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento dall'Ufficio Ragioneria/Tributi.
3. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.
4. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione da parte del Comune dell'importo accreditato in tesoreria comunale, su ordine del competente Ministero.

Articolo 6

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.